



-6018/15

REPUBBLICA ITALIANA

NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Oggetto

Società in  
accomandita  
semplice.  
Azione di  
responsabilità  
verso il socio  
accomandatario.

Composta da:

Dott. Fabrizio Forte

- Presidente -

Dott. Vittorio Ragonesi

- Consigliere -

Dott. Giacinto Bisogni

- Rel. Consigliere -

R.G.N. 10170/11

Dott. Guido Mercolino

- Consigliere -

Dott. Antonio Pietro Lamorgese

- Consigliere -

Cron. 6018

c.l.

ha pronunciato la seguente

Rep. /

S E N T E N Z A

Ud. 18/11/14

sul ricorso proposto da:

elett.te dom.to in Roma, via

presso l'avv.

che lo rappresenta e difende, unitamente agli avv.ti

e

per mandato a

marginè del ricorso;

- ricorrente -

nei confronti di

elett.te dom.ta in Roma, via

presso l'avv.

che la rappresenta e difende, unitamente all'avv.

per mandato a marginè del ricorso;

- controricorrente -

1937  
2011



avverso la sentenza n. 113/10 della Corte d'appello di  
emessa in data 16 febbraio 2010 e depositata il  
4 marzo 2010, R.G. n. 69/2005;

sentito il Pubblico Ministero in persona del sostituto  
procuratore generale dott. Federico Sorrentino che ha  
concluso per il rigetto del ricorso;

Rilevato che:

1. \_\_\_\_\_, in qualità di socio accomandante  
della \_\_\_\_\_ s.a.s., ha convenuto  
\_\_\_\_\_ in proprio e quale socia accomandataria  
della stessa società chiedendo: a) accertare  
l'obbligo della convenuta a dare, ex art. 2320  
c.c., le comunicazioni annuali, a redigere il  
bilancio e tenere tutte le scritture previste  
dall'art. 2214 c.c. nonché a presentare i libri  
obbligatori, le scritture contabili, con i  
documenti giustificativi, e il conto della  
gestione ex artt. 2320 c.c. e 263 c.p.c.; b)  
accertare le irregolarità commesse nella tenuta  
delle scritture contabili e dei conti di  
gestione, con specifico riferimento a entrate non  
contabilizzate e uscite prive di giustificazione;  
c) all'esito di tali accertamenti condannare la  
convenuta al pagamento di quanto risultato a  
credito dell'attore nonché al risarcimento dei  
danni subiti e alla restituzione delle somme  
anticipate.



2. Si è costituita \_\_\_\_\_ e ha chiesto, in via riconvenzionale, accertarsi la qualità di socio accomandatario del \_\_\_\_\_ per effetto della sua intromissione nella gestione della società, e la sua condanna al pagamento della somma di 242.720.548 lire quale differenza risultante nel rapporto di dare e avere fra i due soci.
3. Il Tribunale di Lecce con sentenza n. 311/2004 ha respinto le domande del \_\_\_\_\_ e ha accolto la riconvenzionale della \_\_\_\_\_, condannando l'attore al pagamento della somma di 125.354,70 euro, oltre interessi legali dalla domanda al saldo e spese legali.
4. La Corte di appello di \_\_\_\_\_, in parziale accoglimento dell'appello di \_\_\_\_\_, ha ridotto la somma dovuta da quest'ultimo a \_\_\_\_\_, riquantificandola in 91.446,18 euro, oltre interessi dalla domanda al saldo. Ha compensato per metà le spese dei due gradi di merito e condannato l'appellante al pagamento della quota restante.
5. Ricorre per cassazione \_\_\_\_\_ affidandosi a tre motivi di impugnazione, illustrati con memoria difensiva, con i quali deduce: a) violazione dell'art. 112 c.p.c. per omessa pronuncia su un motivo di gravame; b) violazione e falsa applicazione dell'art. 2320 c.c. e omessa, insufficiente motivazione su un punto



decisivo della controversia (in relazione all'art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c.); c) violazione e falsa applicazione dell'art. 116 c.p.c., errata valutazione della prova testimoniale, omessa valutazione della consulenza di parte, insufficiente motivazione su un punto decisivo della controversia (in relazione all'art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c.).

6. Si difenda con controricorso

Ritenuto che

7. Con il primo motivo di ricorso si lamenta l'omessa pronuncia sull'eccezione di inopponibilità, da parte del socio accomandatario, della perdita del beneficio, per il socio accomandante, della limitazione della responsabilità.

8. Con il secondo motivo si contesta la decisione relativamente alla predetta inopponibilità della perdita del beneficio della limitazione di responsabilità sotto il profilo del difetto di motivazione e della violazione dell'art. 2320 c.c.

9. I due motivi possono essere esaminati congiuntamente per la loro connessione logica. Devono ritenersi entrambi infondati in quanto la Corte di appello ha preso in esame implicitamente la eccezione di inapplicabilità della disciplina dell'art. 2320 c.c. nei rapporti fra socio accomandante, che si è ingerito

*Primo*



nell'amministrazione e socio accomandatario. E dalla motivazione della sentenza impugnata si evince chiaramente l'inconferenza di tale eccezione ai fini della decisione sull'oggetto del presente giudizio.

10. Infatti la ingerenza nella gestione da parte del socio accomandante è stata valutata dalla Corte di appello non come presupposto per la perdita del beneficio della responsabilità illimitata del socio che rappresenta una conseguenza legale dell'ingerenza destinata ad operare stabilmente nei confronti dei terzi creditori della società (cfr. Cass. civ. sezione I n. 22246 del 7 dicembre 2012) ma come fatto rilevante nei rapporti fra i soci in quanto diretto a incidere sulla ripartizione dei ruoli all'interno della società. Proprio in base a tale rilievo della accertata ingerenza non occasionale nell'amministrazione la Corte di appello è quindi pervenuta ad affermare che nel suo effettivo ruolo di co-amministratore di fatto della società non è legittimato a invocare la tutela prevista dal terzo comma dell'art. 2320. Tutela che è invece riconosciuta ai soci accomandanti in quanto estranei all'amministrazione e alla tenuta della contabilità e della documentazione della società.
11. Con il terzo motivo di ricorso si lamenta che siano state prese in considerazione circostanze,



riferite dai testimoni, che non vengono ritenute nella giurisprudenza di legittimità come integrative di ingerenza nell'amministrazione. Inoltre la società ricorrente si duole della mancata considerazione delle critiche mosse dal consulente di parte all'elaborato del C.T.U.

12. Per quanto riguarda la prima censura deve rilevarsi il difetto di autosufficienza del motivo di ricorso che ha fatto riferimento alle deposizioni testimoniali in modo del tutto incompleto e parziale a fronte di una chiara motivazione della Corte di appello la quale ha rilevato, specificamente sulla base delle risultanze documentali confermate dalle deposizioni dei testi, la partecipazione del  
all'attività gestoria corrispondente all'oggetto sociale che consisteva nella costruzione e vendita di appartamenti. Tale partecipazione è stata ritenuta dalla Corte di appello espressiva di una chiara ingerenza nella gestione sociale perché risultante dalla stipulazione di plurimi contratti preliminari di compravendita, dall'assunzione di obbligazioni cambiarie, dalla fissazione e negoziazione dei prezzi, dalla partecipazione alla stipulazione dei rogiti, dall'incasso del prezzo di vendita che spesso non è confluito sui conti correnti della società. Si tratta di attività che, riguardate nel loro complesso, esulano, almeno

Bona



astrattamente, dalla semplice esecuzione dell'attività gestoria (art. 2320 c.c. primo comma), a meno che non sia provato l'esercizio di un ruolo di direzione, da parte degli amministratori, dell'attività svolta dal socio accomandante (art. 2320 c.c. secondo comma). Né la censura del ricorrente appare coerente alla giurisprudenza che riconduce il concetto di gestione ai profili propri dell'attività di impresa per i quali la società è costituita (cfr. Cass. civ., sezione V, n. 2586 del 5 febbraio 2014 e sezione I n. 6719 del 12 marzo 2008). Mentre resta ferma e insindacabile in questa sede la discrezionalità del giudice di merito nel valutare, all'interno dei parametri che distinguono l'attività gestoria dalla sua mera esecuzione, la possibilità di considerare o meno realizzato un profilo propriamente gestionale o meramente esecutivo nell'attività compiuta dal socio.

13. Per quanto riguarda la seconda censura si rileva allo stesso modo il difetto di autosufficienza del motivo di ricorso che compie riferimenti del tutto incompleti alle risultanze della CTU e alle critiche mosse dal consulente di parte (Cass. civ., sezione I, n. 16368 del 17 luglio 2014). Riferimenti che, peraltro, non appaiono pertinenti al fine di mettere in discussione la ricostruzione dei rapporti credito-debitori dei



due soci ma semmai ad evidenziare la irregolarità della gestione amministrativa della società che, per le ragioni indicate, la Corte di appello ha addebitato alla responsabilità di entrambi soci coinvolti nell'amministrazione.

14. Il ricorso va pertanto respinto con condanna del ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione liquidate in 6.200 euro, di cui 200 euro per spese, oltre spese forfetarie e accessori di legge.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 18 novembre 2014.

Il Giudice rel.

Giacinto Bisogni



Il Presidente  
Fabrizio Forte

Depositato in Cancelleria  
25 MAR 2015  
Il Funzionario Giudiziario  
Arnaldo CASANO